

## **Deliberazione del Direttore Generale N. 796 del 28/07/2025**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicoterapia.**

### **PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 28/07/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

### **ESECUTIVITÀ**

Atto immediatamente esecutivo

### **TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
Direttore Eduardo Chianese

### **ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Angela Annecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Mauro Ottaiano*

---

**Oggetto:** Stipula convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicoterapia.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale, con sede in Napoli, alla via Enrico Alvino n. 157, con e-mail del 29/05/2025, acquisita in pari data al prot. n. 18347/e, ha prodotto istanza di convenzionamento finalizzata a stipulare un accordo inerente lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicoterapia;
- tale istanza è stata corredata di appropiata bozza di atto convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell’art. 5, lettera *a*), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvidamentale;

#### **Preso atto che**

il Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi di questa A.O.R.N. e la dirigente psicologa dott.ssa Suzana Simonova, hanno espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cui trattasi;

#### **Considerato che**

questa A.O.R.N. è intervenuta a riportare alcune modifiche al patto convenzionale, relative, tra l’altro, alle modalità di svolgimento del tirocinio, in particolare all’ottemperanza del *Regolamento interno di tirocini e frequenze*;

#### **Letto**

lo schema di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già sottoscritto dalle parti;

#### **Precisato che**

- l’accordo produrrà i suoi effetti per una annualità dalla data di sottoscrizione e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l’attuazione dell’accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguitamento di un interesse pubblico, ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed attuato ai sensi dell’art. 18, co 1, lettera *c*), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- lo svolgimento delle attività formative sarà realizzato in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa azienda vigente al momento della richiesta di frequenza dello studente;

#### **Ritenuto**

pertanto, poter procedere alla stipula della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento in psicoterapia;

#### **Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

*Deliberazione del Direttore Generale*

### **PROPONE**

1. di accogliere la richiesta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli;
2. di stipulare convenzione, con la predetta *scuola*, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicoterapia presso questa A.O.R.N.;
3. di approvare l’allegato schema convenzionale;
4. di precisare che l’accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;
5. di precisare, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa azienda vigente al momento della richiesta di frequenza dello studente;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all’istituto stipulante;
7. di rendere il provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall’accordo.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**  
dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Gaetano Gubitosa**  
individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

### **DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale di Napoli;
2. **STIPULARE** convenzione, con la predetta *scuola*, per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento curriculare in psicoterapia presso questa A.O.R.N.;
3. **APPROVARE** l’allegato schema convenzionale;
4. **PRECISARE** che l’accordo avrà durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso;

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

5. **PRECISARE**, inoltre, che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporteranno alcun onere economico a carico di questa Azienda e saranno attuate in conformità al *Regolamento interno di tirocini e frequenze* di questa azienda vigente al momento della richiesta di frequenza dello studente;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria, Programmazione e Controllo di Gestione, Gestione Risorse Umane ed all’istituto stipulante;
7. **RENDERE** il provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già prodotti dall’accordo.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

### **TRA**

**La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale**, con sede in Napoli, via Enrico Alvino 157 partita IVA 07584050632, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Luigi Baldascini nato a Casal di Principe (CE), il 21/01/1950, C.F BLDLGU50A21B872I

### **E**

**L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta**, con sede in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gaetano Gubitosa, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, di seguito denominata, per facilità di lettura, “*Struttura ospitante*”

### **PREMESSO CHE**

- L’art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centoventi (120) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l’O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell’atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell’Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

- La *Struttura ospitante* assicura all’interno dei propri Servizi l’espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l’acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nella *Struttura ospitante* si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo stabilito dal Regolamento interno per i tirocini e le frequenze che la Scuola, con la sottoscrizione del presente patto convenzionale, si impegna

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

a mantenere, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

### **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli studenti (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e GDPR europeo;
  5. rispettare il regolamento interno della struttura ospitante inerente i tirocini formativi vigente al momento dello svolgimento dell'attività formativa.

### **ART. 5**

- La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative alla *Struttura ospitante* è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

### **ART. 6**

La Convenzione avrà validità per una annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.

### **ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e, in caso di controversie, al foro competente di Santa Maria Capua Vetere (CE).

### **ART. 8**

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 16, tabella allegato “B” del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

per l’Azienda Ospedaliera  
“Sant’Anna e San Sebastiano”  
di Caserta  
Il Direttore Generale  
dott. Gaetano Gubitosa

per l’I.P.R. di Napoli  
Il Legale rappresentante  
prof. Luigi Baldascini